Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 aprile 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 30 APRILE 1981:

LEGGE 23 aprile 1981, n. **164.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 30 APRILE 1981:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 1981.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/A e 1ª/B, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1981.

DECRETO 13 aprile 1981.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1981.

(2337)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 30 APRILE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ceramiche Girardi, società per azioni, in Palazzolo dello Stella (Udine):** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1980. — **S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo:** Estrazione di obbligazioni. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1981. — **Acciaieria & ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Estrazione di obbligazioni « 5% - Emissione 1967 ». — **S.I.R.A.M. - Società italiana riscaldamenti appalti Milano, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1981. — **S.C.I.A. - Società compensati impiallacciature affini, società per azioni, in Noventa Padovana (Padova):** Estrazione di obbligazioni. — **M.C.T. 1916, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « 5,50% - 1963-1983 » sorteggiate il 15 aprile 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **1022.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'energia nucleare e l'elettronica industriale in Osteria del Curato - Roma.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale in Osteria del Curato - Roma e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene riordinato l'istituto tecnico industriale « Fermi » di Frascati, secondo quanto indicato nella tabella II.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1981
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1980, n. **1127.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministero delle finanze viene autorizzato ad accettare la donazione di un immobile sito in Montevideo, calle Paraguay n. 1177, da tempo sede dell'Istituto italiano di cultura, disposta dall'associazione « Pro cultura italiana en el Uruguay S.A. » con atto di donazione 25 maggio 1970.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Esteri, foglio n.* 226

LEGGE 27 aprile 1981, n. **160.**

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, è sostituito dal seguente:

« 2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh ».

L'ultimo comma del predetto articolo 1 è abrogato.

Art. 2.

Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote di imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.

Art. 3.

Chiunque intende attivare un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 Kw potrà corrispondere l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica mediante canone di abbonamento annuale presentando apposita denuncia di attivazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Le modalità per la presentazione della denuncia, per la determinazione del canone di abbonamento, per la corresponsione di diritto di licenza e gli adempimenti ad esse connessi saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 27 aprile 1981, n. **161.**

Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti è concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma sarà rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualità, da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente è tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2.

Tale piano è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi e da due rappresentanti del Ministero dell'interno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo riferirà al Parlamento con una relazione sulle reali possibilità dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.

Art. 4.

All'onere di L. 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a « Censimenti ISTAT generali » per L. 1.300.000.000, « Riforma dell'editoria » per L. 2.000.000.000 e « Riforma dell'assistenza » per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 29 aprile 1981, n. **162**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. Finanziamento di opere idrauliche e potenziamento del servizio idrografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

Art. 2.

In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione « Ministero dei lavori pubblici » della tabella C allegata alla legge 30 marzo 1981, n. 119, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così ripartita:

a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato;

b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza;

c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 29 aprile 1981, n. **163**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel primo, secondo e terzo comma, le parole « 31 dicembre 1981 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 1981 »;

il quarto comma è soppresso.

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981 ».

All'articolo 3, *le parole* « per il territorio » *sono sostituite dalle seguenti*: « per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio ».

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente*:

« La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981 ».

Art. 2.

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1981.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro a 24 mesi, con godimento 1° ottobre 1980, emessi per lire 1.000 miliardi in forza della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 508580/66-AR-4, in data 15 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 118, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1980 — rimborsabili il 1° ottobre 1982 — ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75%, per un importo nominale di lire 1.000 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 508580/66-AR-4 del 15 settembre 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 marzo e il 26 settembre di ogni anno, a partire dal 27 marzo 1981, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1980 - rimborsabili il 1° ottobre 1982 - Legge 30 aprile 1980, n. 149 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando lo eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1982, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1981.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello *stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro* per l'anno finanziario 1981 ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo; l'onere relativo all'anno 1981 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1981
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 328

(2431)

DECRETO 10 aprile 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 febbraio 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40 e 51, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al seguente testo:

« Art. 40. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*)

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*)

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*) ».

« Art. 51, lett. *e*). — prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42 sui limiti di fido; le eventuali controgaranzie richieste (chirografarie, reali o di altro genere) dovranno avere i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma di cui sopra possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. *Per gli impe-*

gni di firma in parola devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2497)

DECRETO 11 aprile 1981.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalla Banca Rasini - Milano e dalla Banca Cesare Ponti - Milano;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca Rasini - Milano e la Banca Cesare Ponti - Milano sono autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione da parte della Banca d'Italia dell'idoneità delle banche interessate all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2436)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 febbraio 1981.

Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, che fissa il metodo di analisi per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali naturali in contenitori a base di cloruro di polivinile;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980, che aggiorna il decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 21 febbraio 1980, riguardante materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti;

Visto il parere, in data 15 luglio 1980, della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi, di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Ritenuto di dover estendere anche alle acque minerali naturali in contenitori a base di cloruro di polivinile le norme contenute nel sopra citato decreto ministeriale 2 dicembre 1980;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso con nota 48/to.22 del 19 gennaio 1981, concernente i contenitori a base di cloruro di polivinile per acque minerali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il metodo di analisi per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali confezionate in contenitori a base di cloruro di polivinile, contenuto nell'allegato al decreto ministeriale 23 gennaio 1976 è sostituito con il metodo di analisi contenuto nell'allegato II al decreto ministeriale 2 dicembre 1980, con esclusione dei punti 5.5.2. e 9 di detto allegato II.

Art. 2.

I materiali e i contenitori a base di cloruro di polivinile destinati a venire a contatto con acque minerali non debbono contenere cloruro di vinile monomero in quantità superiore ad 1 mg/kg di prodotto finito, secondo il metodo di analisi riportato nell'allegato I al decreto ministeriale 2 dicembre 1980.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: ORSINI

(2447)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 febbraio 1981.

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 24 marzo 1980, n. 94, recante provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 24 della predetta legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visti i decreti interministeriali in data 12 settembre 1980, che fissano i criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed applicative per rendere agevole alle imprese interessate la presentazione di idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Concessione del contributo per lavori di modificazione, riparazione e manutenzione navali

Per la concessione del contributo relativo a lavori di modificazione, riparazione e manutenzione navali l'impresa assuntrice dei medesimi, cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare, al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome e numero, stazza lorda, portata lorda e nazionalità della nave, e, per i rimorchiatori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data dell'inizio dei lavori ed indicazione del periodo di tempo previsto per la loro esecuzione;

c) prezzo definitivo o presunto dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave, nonché, per i rimorchiatori, la potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) certificato della competente autorità marittima attestante le dimensioni dell'azienda con riferimento all'art. 1, lettera *A*, oppure, qualora ricorra il caso, all'art. 2, lettera *A*, del decreto interministeriale citato in premessa;

d) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 1971 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

e) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario della nave o altro atto da cui risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori di modificazione, riparazione e manutenzione navali, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, la continuazione e l'ultimazione dei lavori stessi durante soste successive della nave nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 2.

Liquidazione del contributo per lavori di modificazione, riparazione e manutenzione navali

Per ottenere la liquidazione del contributo per lavori di modificazione, riparazione e manutenzione navali l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti, attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza della nave; non è richiesto tale certificato per i lavori eseguiti sulle navi da pesca costiera e mediterranea e su quelle addette a servizi locali di cui all'ultimo comma dell'art. 380 del regolamento per la navigazione marittima;

b) certificato del registro italiano navale contenente la descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero della nave, l'impresa assuntrice e nel quale, qualora i lavori comportino anche la sostituzione dell'apparato motore, siano indicati: la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri, il peso dell'apparato motore installato;

c) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato né sarà richiesto in proprio il contributo;

d) tabelle relative ai pesi dei materiali impiegati (convalidate dal registro italiano navale per i lavori eseguiti sotto la sorveglianza dello stesso istituto) agli elementi costo lavori eseguiti (distinti per materiali e mano d'opera), ai conti ausiliari ed alle spese generali in conformità degli allegati modelli;

e) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa e ogni altro elemento che l'impresa ritiene utile al fine dell'accertamento dello stesso.

Nel caso dei lavori di riparazione e manutenzione navali, i documenti di cui alla presente lettera *e*) possono essere limitati ad una o più fatture (in duplicato);

f) ogni altro documento ritenuto necessario dal Ministero della marina mercantile al fine del suddetto accertamento.

Art. 3.

Concessione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

Per la concessione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione le imprese assuntrici dei lavori sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda e destinazione della nave;

b) data dell'inizio dei lavori di installazione e quella, presunta, della loro ultimazione;

c) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

d) prezzo dell'apparato motore di propulsione e dei lavori di installazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto del registro delle navi in costruzione, dal quale risulti il materiale di costruzione dello scafo;

b) certificato della competente autorità marittima attestante le dimensioni dell'azienda con riferimento all'art. 1, lettera *A*, del decreto interministeriale citato;

c) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 1971 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione).

Qualora si intenda procedere alla installazione, sulla medesima nave, di apparato motore diverso da quello indicato nella domanda di ammissione, questa può essere opportunamente modificata.

Art. 4.

Liquidazione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione

Per ottenere la liquidazione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione le imprese assuntrici dei lavori devono presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 18 della legge n. 878, con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'ufficio d'iscrizione della nave o della autorità consolare, se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima nella cui circoscrizione sono stati eseguiti i lavori di installazione, attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, servizio e navigazione cui la nave è destinata, nonché gli estremi del registro delle navi in costruzione;

b) certificato del registro italiano navale dal quale risultino:

1) il nome o il numero della nave sulla quale è stato installato l'apparato motore di propulsione;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri, il peso dell'apparato motore installato;

3) le date di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione;

4) l'impresa assuntrice dei lavori;

c) specifica tecnica e piano generale dell'apparato motore;

d) contratto di acquisto dell'apparato motore di propulsione, o la relativa fattura (in duplicato).

L'Amministrazione della marina mercantile può richiedere a tal fine ogni altro elemento ritenuto necessario.

Art. 5.

Contributo per la demolizione di navi

Per la concessione del contributo le imprese di demolizione navale devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, portata lorda, dislocamento a pieno carico e nazionalità della nave;

b) data dell'inizio dei lavori di demolizione e presunta loro durata;

c) prezzo di acquisto della nave;

d) peso della nave scarica ed asciutta, suddiviso almeno in: metalli ferrosi, con l'indicazione dei quantitativi di: acciaio inox e ghisa, metalli non ferrosi, materiali plastici e legno.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalità della nave;

b) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa è dedita all'attività di demolizione navale (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

c) contratto registrato, oppure altro titolo autenticato idoneo a comprovare prezzo e data di acquisto della nave.

Per ottenere la liquidazione del contributo le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile certificato dell'autorità marittima attestante l'avvenuta demolizione della nave.

Al fine dell'accertamento del prezzo contrattuale l'Amministrazione della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento ritenuto necessario.

Art. 6.

Disposizioni comuni e transitorie

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo; qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, le domande e relative documentazioni possono essere unificate.

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

Roma, addì 11 febbraio 1981

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 89

LAVORI DI MODIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NAVALE

ELEMENTI PESO NAVE
(da convalidare da parte del R.I.Na)

A) SCAFO METALLICO:

Laminati	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante	
Chiodi e bulloni	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi o in lega leggera	
Totale	

B) ALLESTIMENTO:

Rivestimenti	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature	
Vent. riscald. refrig.	
Impianto elettrico	
Alloggi	
Inventari	
Totale	

C) APPARATO MOTORE E SUE PARTI COMPLEMENTARI:

Motrici principali	
Caldaie	
Linee d'alberi	
Ausiliari	
Tubolature	
Ventilazione	
Centrali elettriche	
Sistemazioni varie	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari	
Totale $(A + B + C)$	

D) MATERIALE DEMOLITO E SBARCATO	
Totale complessivo	

ELEMENTI COSTO

LAVORI DI MODIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NAVALE

DENOMINAZIONE	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	Costo unitario L./Kg.	Costo totale lire	Giornate lavorative	Gg. tonn.	Costo totale lire	Costo complessivo lire
A) SCAFO METALLICO:							
Laminati							
Fusi e fucinati							
Elettrodi e materiale saldante							
Chiodi e bulloni							
Tubi e puntelli							
Materiali non ferrosi o in lega leggera . . .							
Totali . . .							
B) ALLESTIMENTO:							
Rivestimenti							
Accessori							
Ausiliari							
Tubolature							
Vent. riscald. e refrig.							
Impianto elettrico							
Alloggi							
Inventari							
Totali . . .							
C) APPARATO MOTORE E SUE PARTI COMPLEMENTARI:							
Motrici principali							
Caldaie							
Linee d'alberi							
Ausiliari							
Tubolature							
Ventilazione							
Centrali elettriche							
Sistemazioni varie							
Manovre e controllo							
Totali . . .							
Totali (*A* + *B* + *C*) . . .							
D) MATERIALE DEMOLITO E SBARCATO							
Conti ausiliari							
Spese generali							
Costo dei lavori							

Paga media oraria di stabilimento lire/ora

Nota 1. — Il costo della giornata operaia deve comprendere, paga, paga differita e oneri sociali, in conformità alle tabelle delle unioni industriali e intersindacali.

Nota 2. — Il costo degli eventuali lavori appaltati deve essere suddiviso in costo materiali e costo mano d'opera, con l'indicazione del numero delle giornate lavorative impiegate.

Nota 3. — Per il materiale demolito deve essere indicato il valore di realizzo reale o presunto.

Nota 4. — Qualora vengano impiegati prodotti finiti usati, i relativi pesi, ovviamente compresi nella presente tabella, dovranno inoltre essere riportati in analoga tabella aggiuntiva.

LAVORI DI MODIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NAVALE

DISTINTA CONTI AUSILIARI

suddivisi possibilmente come segue:

DENOMINAZIONE	Lire milioni
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto	
Spese varie	
Totale	

DISTINTA SPESE GENERALI

suddivise possibilmente come segue:

DENOMINAZIONE	Lire milioni
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamenti e canoni manutenzioni, ecc.)	
Conduzione uffici (arredamenti, cancellerie, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.)	
Ammodernamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse	
Oneri finanziari	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale	

(2418)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « La Nationale vita », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « La Nationale vita », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, di opzioni e di particolari condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonchè le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « La Nationale vita », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale, pagabile alla morte dell'assicurato,

in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1976);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 24 luglio 1974 e 6 novembre 1976);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 24 luglio 1974 e 6 novembre 1976);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato, periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 %, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze di premio (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

tariffa 2 cv relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5 % dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2 cx relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974);

condizioni particolari di polizza della tariffa 2 cv;

condizioni particolari di polizza della tariffa 2 cx;

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione mista, a premio annuo ed a capitale costante;

condizioni di polizza dell'assicurazione mista, a premio unico ed a capitale costante;

condizioni di polizza della tariffa mista, a premio decrescente annualmente del 4%, con o senza capitalizzazione delle decrescenze di premio;

condizioni di polizza dell'assicurazione a termine fisso;

condizioni di polizza per l'assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo;

condizioni di polizza per l'assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premio vitalizio fino all'85° anno di età;

condizione di polizza per l'assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premio unico;

condizioni di polizza per l'assicurazione per il caso di morte a vita intera, su due teste fino all'85° anno di età.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2433)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, le opzioni e le condizioni particolari di polizza sottoindicate presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo temporaneo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso (tariffa sostitutiva dell'analoga in vigore con decreto ministeriale n. 5107 del 25 agosto 1964);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso (tariffa sostitutiva dell'analoga con decreto ministeriale n. 5107 del 25 agosto 1964);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo con rimborso dei premi pagati;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa mista combinata relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di premorienza dell'assicurato o, aumentato del 50 %, al termine del periodo contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale del 2 gennaio 1959);

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale del 5 aprile 1954);

condizioni particolari per l'assicurazione temporanea a capitale crescente del 10 % dal secondo anno;

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile immediatamente in caso di morte dell'assicurato entro un termine prestabilito;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti;

condizioni di polizza della tariffa mista combinata;

condizioni di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione a vita intera su due teste;

condizioni di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione miste su due teste;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione temporanea caso morte a capitale crescente annualmente del 10 %;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione a termine fisso.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2434)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tradate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 5 marzo 1981 con la quale il sig. Zanotti Gianluigi titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tradate chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 7.759.353.400, relativo ad un carico di imposta sul reddito delle persone fisiche iscritto nel ruolo speciale, con scadenza alla rata di aprile 1981, nei confronti della ditta Cazzaniga Andrea, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendenza di finanza di Varese, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposte risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tradate è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.590.975.431 (settemiliardi cinquecentonovantamilioninovecentosettantacinquemilaquattrocentotrentuno) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 7.759.353.400 iscritto a ruolo a nome della ditta Cazzaniga Andrea.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2499)

DECRETO 10 aprile 1981.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi a carico della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, ha chiesto la sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei suoi confronti per la riscossione del carico d'imposta di ricchezza mobile cat. *B* ed accessori, ammontante a L. 104.800.622, iscritto, per gli anni 1972 e 1973, nei ruoli di settembre 1979 a nome della S.a.s. C.A.I. - Concerie Alta Italia di Cisa Asinari de Gresy & C., con sede in Galliate (Novara), il cui complesso aziendale le è pervenuto per concentrazione in data 17 luglio 1973, adducendo che non è al momento in grado, per indisponibilità di liquido, di corrispondere il predetto rilevante importo, relativo peraltro a redditi in contestazione avanti la commissione tributaria di primo grado di Novara, e che la prosecuzione degli atti esecutivi esattoriali comprometterebbe irrimediabilmente la stessa attività aziendale, attualmente in fase di ripresa, con conseguente pericolo per l'equilibrio occupazionale;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Genova ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Sebastiano Bocciardo & C.;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'articolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi intrapresi per la riscossione del complessivo carico tributario di L. 104.800.622, iscritto a nome della S.a.s. C.A.I. - Concerie Alta Italia di Cisa Asinari de Gresy & C. e dovuto dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., sono sospesi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendenza di finanza di Genova, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà comunque in vita gli atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili della società Sebastiano Bocciardo & C. che dovrà prestare idonea garanzia per la parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia (se richiesta) entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Genova.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2501)

DECRETO 13 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Novi Ligure.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 10 marzo 1981 con la quale la Cassa di risparmio di Alessandria, titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Novi Ligure, chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 2.016.964.800, relativo ad imposte IRPEF ed ILOR 1974 iscritte nei ruoli speciali in due rate con scadenza aprile e giugno 1981, a carico della ditta Cei Giuseppe, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Alessandria, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Novi Ligure è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.981.062.826 (lire un miliardo novecentoottantunomilioni sessantaduemilaottocentoventisei) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 2.016.964.800 iscritto a ruolo a nome della ditta Cei Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11/1981 del 27 febbraio 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente fra i ricavi medi ex raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quelli riscontrati in Europa, nonchè gli incrementi registrati nei costi di distribuzione ed oneri finanziari relativi al capitale circolante;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 30 aprile 1981;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi dei prodotti appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:				
I.F. compresa	L./mc	700.169	674.863	308.315
I.F. esclusa	»	302.639	277.333	292.015
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L/litro	900	865	400
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa IVA esclusa	»	728,42	702,42	329,09

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori di P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al paragrafo A), punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Ai suddetti gestori le aziende riconosceranno, sui compensi praticati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un aumento di L./lt 2,15 su tutti i prodotti.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse:*

	L./mc
Benzina super e prodotti assimilabili	302.639
Benzina normale e prodotti assimilabili	277.333
Gasolio e prodotti assimilabili	292.015
Petrolio e prodotti assimilabili	282.870

	L./tonn.
Olio combustibile viscosità a 50°C:	
fluidissimo fino a 3° E e prodotti assimilabili	313.000
fluido superiore a 3° E e fino a 5° E e prodotti assimilabili	274.240
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	271.510

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km):

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla costa con oleodotto)	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) *Prodotti destinati al riscaldamento.*

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio L./mc 308.315, petrolio L./mc 292.870, O.C. fluido L./tonn. 281.540, O.C. semifluido L./tonn. 277.760 le maggiorazioni di cui al punto 2) del presente capitolo nonchè la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotrenobotte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. n. 7213 del 17 aprile 1981. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . L. 630

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 340

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 480

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	24.200	29.000
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	22.600	27.000
per consegne di oltre 4.000 litri	20.000	24.000
per consegne in autotreno-botte	12.300	14.800

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.850
da 31 a 70 km	»	5.560
oltre 70 km	»	8.450

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 13.000;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per forniture franco domicilio del cliente, i prezzi di cui ai punti 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di quest'ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente nè per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i C.P.P. esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina) C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nelle tabelle C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623-01	del	19 febbraio 1981
benzina normale	» »	NC 620-01	»	19 febbraio 1981
gasolio motori	» »	NC 630-01	»	14 aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627-01	»	14 aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela . . . . L./tonn. 358.407
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) . . . . » 370.407
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale) . . . . » 355.407

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto e di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . L./kg 630
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa » 805

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . . . » 626
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa » 812

Per le bombole con peso netto inferiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 600
al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa . . . . » 489,73

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15° C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A)* può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(2594)

Provvedimento n. 20/1981. — Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 65/1980 del 12 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima, e dei maggiori costi di compressione e di distribuzione;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc per consegna al compratore è fissato in L. 480 il mc IVA e imposte di consumo incluse.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(2595)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1981, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 58, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente generale-prefetto dott. Guido Fumaroli è stato incaricato di svolgere le funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, a decorrere dal 10 gennaio 1981 fino al rinnovo della commissione medesima.

(2450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Glisenti Caster - Fonderie officine meccaniche, in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman, in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 14 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Sice S.p.a. di Viterbo, è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Sice S.p.a. di Viterbo, è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture di Marano, stabilimento di Marano Ticino (Novara), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Glisenti Caster - Fonderie officine meccaniche, in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi, in Milano, stabilimento di Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alvaro Patarca, con sede e stabilimento in Contrada Acquara di Recanati (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio in Milano, stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa, con sede in Verbania Fondotoce e stabilimenti in Verbania (Novara), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede legale in Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Yuta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S.G. di Campano (Frosinone), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S.G. di Campano (Frosinone), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia, è prolungata al 20 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia, è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria e affini di S. Sisto (Perugia), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria e affini di S. Sisto (Perugia), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria contenitori plastici di Tortona (Alessandria), già Mossi & Ghisolfi, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimento di Napoli, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale abbigliamento, in Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica siciliana, in Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società gestioni industriali Campidoglio Susa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., in Albenga, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grigliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiart, con stabilimento in Baia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce, è prolungata al 17 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce, è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma, in Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzi di Scandicci (Firenze), è prolungata al 18 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica internazionale progetti - C.T.I.P., in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1085,30	1085,30	1085,30	1085,30	1085,25	1085,20	1085,20	1085,30	1085,30	1085,30
Dollaro canadese	910,25	910,25	910 —	910,25	909,80	910,20	910,30	910,25	910,25	910,25
Marco germanico	499,84	499,84	498,90	499,84	498,90	498,85	498,87	499,84	499,84	498,80
Fiorino olandese	449,38	449,38	448,80	449,38	448,70	449,40	448,60	449,38	449,38	449,40
Franco belga	30,629	30,629	30,63	30,629	30,63	30,60	30,634	30,629	30,629	30,60
Franco francese	210,45	210,45	210,30	210,45	210,45	210,40	210,37	210,45	210,45	210,45
Lira sterlina	2352,40	2352,40	2353,50	2352,40	2352,10	2352,35	2352,30	2352,40	2352,40	2352,40
Lira irlandese	1824,25	1824,25	1823 —	1824,25	1822,65	—	1822 —	1824,25	1824,25	—
Corona danese	158,46	158,46	158,40	158,46	158,35	158,45	158,45	158,46	158,46	158,45
Corona norvegese	197,26	197,26	197,25	197,26	197,15	197,25	197,25	197,26	197,26	197,25
Corona svedese	230,18	230,18	224,90	230,18	229,90	230,20	231,10	230,18	230,18	230,20
Franco svizzero	547,46	547,46	547,25	547,46	547,20	547,45	547,40	547,46	547,46	547,40
Scellino austriaco	70,54	70,54	70,54	70,54	70,54	70,55	70,53	70,54	70,54	70,55
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,60	18,50	18,55	18,50	18,60	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,217	12,217	12,33	12,217	12,30	12,30	12,315	12,217	12,217	12,30
Yen giapponese	5,135	5,135	5,12	5,135	5,12	5,10	5,139	5,135	5,135	5,10

Media dei titoli del 27 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,700
» 5,50 % » » 1968-83	87,450
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	81 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	98,950
» » » » 1-12-1979/81	99,050
» » » » 1- 5-1979/82	97,375
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	97,475
» » » » 1- 6-1980/82	97,225
» » » » 1- 7-1980/82	97,300
» » » » 1- 8-1980/82	97,450
» » » » 1-10-1980/82	98,300
» » » » 1- 1-1980/83	97,025
» » » » 1-10-1980/83	96 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,875
» » » 12 % 1- 4-1982	94,675
» » » 12 % 1-10-1983	87,975
» » » 12 % 1- 1-1984	87,250
» » » 12 % 1- 4-1984	87,350
» » » 12 % 1-10-1984	87,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1085,25
Dollaro canadese	910,275
Marco germanico	498,855
Fiorino olandese	448,99
Franco belga	30,631
Franco francese	210,41
Lira sterlina	2352,35
Lira irlandese	1823,125
Corona danese	158,455
Corona norvegese	197,255
Corona svedese	230,64
Franco svizzero	547,43
Scellino austriaco	70,535
Escudo portoghese	18,55
Peseta spagnola	12,316
Yen giapponese	5,137

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 28 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1090,05	1090,05	1090,10	1090,05	1090 —	1090,10	1089,95	1090,05	1090,05	1090,05
Dollaro canadese	912,45	912,45	913 —	912,45	912,50	912,40	912,15	912,45	912,45	912,40
Marco germanico	498,70	498,70	498,75	498,70	498,60	498,70	498,65	498,70	498,70	498,70
Fiorino olandese	448,70	448,70	449 —	448,70	448,60	448,70	448,52	448,70	448,70	448,75
Franco belga	30,599	30,599	30,5950	30,599	30,60	30,60	30,595	30,599	30,599	30,65
Franco francese	210,60	210,60	210,50	210,60	210,40	210,55	210,49	210,60	210,60	210,60
Lira sterlina	2348,90	2348,90	2349 —	2348,90	2349 —	2348,85	2348,81	2348,90	2348,90	2348,90
Lira irlandese	1824,25	1824,25	1827 —	1824,25	1824,95	—	1825 —	1824,25	1824,25	—
Corona danese	158,42	158,42	158,50	158,42	158,35	158,40	158,45	158,42	158,42	158,40
Corona norvegese	197,46	197,46	197,70	197,46	197,50	197,45	197,50	197,46	197,46	197,45
Corona svedese	230,49	230,49	230,25	230,49	230,45	230,50	230,05	230,49	230,49	230,48
Franco svizzero	547,83	547,83	548,50	547,83	547,90	547,80	547,87	547,83	547,83	547,80
Scellino austriaco	70,471	70,471	70,58	70,471	70,55	70,45	70,50	70,471	70,471	70,45
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,60	18,65	18,60	18,60	18,60	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola	12,322	12,322	12,35	12,322	12,30	12,30	12,33	12,322	12,322	12,35
Yen giapponese	5,117	5,117	5,12	5,117	5,10	5,10	5,1120	5,117	5,117	5,12

Media dei titoli del 28 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,650
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	97,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	97,500
» » » » 1-10-1980/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/83	97,200
» » » » 1-10-1980/83	97,825
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	94,700
» » » 12 % 1-10-1983	97,875
» » » 12 % 1- 1-1984	87,275
» » » 12 % 1- 4-1984	87,325
» » » 12 % 1-10-1984	87,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1090 —
Dollaro canadese	912,30
Marco germanico	498,675
Fiorino olandese	448,635
Franco belga	30,597
Franco francese	210,545
Lira sterlina	2348,855
Lira irlandese	1824,625
Corona danese	158,435
Corona norvegese	197,48
Corona svedese	230,27
Franco svizzero	547,85
Scellino austriaco	70,485
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,326
Yen giapponese	5,114

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, il 21 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 107, sono state concesse le seguenti ricompense al valore militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Gherardini Pietro, nato il 17 aprile 1905 a Pistoia. — Patriota di sicura fede e intrepido coraggio, subito dopo l'armistizio, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigando le sue migliori energie per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava, con rara perizia, i suoi uomini in numerosi combattimenti infliggendo all'avversario gravi perdite in uomini e in materiali. Ferito gravemente nel corso dei combattimenti per la liberazione di Cascina, rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, incitava i suoi partigiani a continuare la dura lotta fino alla liberazione. Mirabile esempio di ardimento, spirito di abnegazione e assoluta dedizione alla Patria. — Toscana, 25 ottobre 1943-17 settembre 1944.

Gianino Antonio, nato il 3 febbraio 1920 a Baio Dora (Torino). — Partigiano combattente, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 14 ottobre 1944, in località Scalaro, nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite di uomini e di materiali. Ferito gravemente al braccio destro, continuava la lotta fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, riusciva con audace azione ad evadere e a rientrare nella propria formazione. — Scalaro (Torino), 14 ottobre 1944.

Grisolini Giuseppe, nato il 19 maggio 1915 a Firenze. — Fervente patriota dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per capacità, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 19 ottobre 1944, nel corso di un duro attacco a un caposaldo nemico sul Monte Grosso sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite. Ferito gravemente ad una gamba rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla resistenza, costringeva il nemico alla resa. — Monte Grosso, 19 ottobre 1944.

Montano Enrico, nato il 14 luglio 1909 a La Maddalena (Sassari). — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, partecipava alla lotta partigiana, distinguendosi per capacità, coraggio e sprezzo del pericolo. Il 24 aprile 1945, nel corso di un duro attacco contro preponderanti forze nemiche, riusciva col fuoco del proprio mortaio a neutralizzare brillantemente una forte batteria avversaria e, protraendo la sua efficace azione per molte ore, permetteva ai compagni di avanzare sul fianco Ferito gravemente per lo scoppio di una bomba, rifiutava ogni soccorso facendo proseguire l'azione fino alla vittoria. — S. Benedetto, 24 aprile 1945.

Croci

Ghinamo Giovanni, nato l'8 dicembre 1904 a Boves (Cuneo). — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di grande sprezzo del pericolo. Il 17 settembre 1944, nel corso di un duro attacco a un distaccamento nemico, si lanciava arditamente contro postazioni avversarie e, incitando i compagni alla lotta, costringeva l'avversario alla fuga dopo avergli inflitto gravi perdite di uomini e di materiali. — Bisalta (Boves), 17 settembre 1944.

Giorsetti Ermanno, nato il 16 luglio 1926 a Dronero (Cuneo). — Giovane partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 26 giugno 1944 alla testa di pochi ardimentosi, attaccava un munito presidio tedesco in Busca infliggendogli gravi perdite in uomini e in materiali. Accortosi del sopraggiungere di rinforzi nemici rimaneva, da solo, con la sua arma automatica a coprire il ripiegamento dei compagni riuscendo infine a sfuggire all'avversario con abile manovra. — Busca, 27 giugno 1944.

(2440)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di strada siti in Taranto

Con decreto interministeriale 13 marzo 1981, n. 45, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo Difesa (Marina), al patrimonio dello Stato i sedimi demaniali siti in Taranto, uno dei quali si identifica con una fascia di terreno inglobata nella sede stradale del viale del Tramonto, ed un altro, denominato via Medea, distinti in catasto alla partita 1039, foglio di mappa 279, particella A/parte, nonché un terzo che si identifica con un tratto di viale Jonio, compreso tra viale del Tramonto e via Storione, riportato in catasto alla partita 8300, foglio di mappa 280, particella A/parte.

(2508)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Saffa; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 13 % s.s. Sviluppo industriale; 13 % Serie ordinaria quinquennale; 13 % Serie ordinaria decennale; 13 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1981 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1981:

1) 5,50 % Serie ordinaria ventennale:

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.240 titoli di L. 50.000
» 2.320 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.272.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 2.800 titoli di L. 50.000
» 2.900 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.590.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 1.090 titoli di L. 50.000
» 946 titoli di » 500.000
» 635 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.162.500.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 910 titoli di L. 50.000
» 793 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 975.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 510 titoli di L. 50.000
» 211 titoli di » 500.000
» 225 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 356.000.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 290 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 71 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 143.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.250 titoli di L. 50.000
» 485 titoli di » 500.000
» 973 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.278.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000.

2) 6 % s.s. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6 % s.s. EXPORT SCADENZA 1-1-1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda - tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza - tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta - tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta - tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta - tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima - tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava - tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % s.s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione quinta - quindicennale:

Estrazione a sorte di:

n. 99 titoli di L. 50.000
» 411 titoli di » 500.000
» 285 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 495.450.000.

5) 6 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 50.000
» 40 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 151.000.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:

n. 140 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 500.000
» 357 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 405.000.000.

6) 7 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

n. 107 titoli di L. 50.000
» 320 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 293.350.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 621 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 628.600.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 813 titoli di L. 50.000
» 157 titoli di » 100.000
» 1.019 titoli di » 500.000
» 5.970 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.535.850.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 433 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 100.000
» 552 titoli di » 500.000
» 1.582 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.883.450.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 2.105 titoli di L. 100.000
» 2.762 titoli di » 500.000
» 4.732 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.323.500.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 272 titoli di L. 100.000
» 414 titoli di » 500.000
» 2.267 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.501.200.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
n. 217 titoli di L. 100.000
» 400 titoli di » 500.000
» 1.654 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.875.700.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 541 titoli di L. 100.000
» 554 titoli di » 500.000
» 1.025 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.356.100.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 159 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 167.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 335 titoli di L. 100.000
» 211 titoli di » 500.000
» 728 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 867.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 100.000
» 71 titoli di » 500.000
» 577 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 615.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 500.000
» 204 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 225.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 633 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 654.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 90 titoli di » 500.000
» 1.064 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.109.600.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 207 titoli di L. 50.000
» 412 titoli di » 100.000
» 351 titoli di » 500.000
» 826 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.053.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 50.000
» 314 titoli di » 100.000
» 524 titoli di » 500.000
» 1.013 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.311.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 100.000
» 187 titoli di » 500.000
» 458 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 558.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 100.000
» 737 titoli di » 500.000
» 1.233 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.619.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 100.000
» 143 titoli di » 500.000
» 391 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 478.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 84 titoli di L. 100.000
» 145 titoli di » 500.000
» 654 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 734.900.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 847 titoli di L. 100.000
» 1.383 titoli di » 500.000
» 4.109 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.885.200.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 240 titoli di L. 100.000
» 388 titoli di » 500.000
» 2.058 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.276.000.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 412 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 438.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 100.000
» 169 titoli di » 500.000
» 1.143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.240.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 357 titoli di L. 100.000
» 526 titoli di » 500.000
» 1.866 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.164.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 119 titoli di L. 100.000
» 264 titoli di » 500.000
» 399 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 542.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 588 titoli di L. 100.000
» 826 titoli di » 500.000
» 2.646 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.117.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 199 titoli di L. 100.000
» 223 titoli di » 500.000
» 833 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 964.400.000.

10) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 78 titoli di L. 100.000
» 82 titoli di » 500.000
» 1.188 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.236.800.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titoli di L. 100.000
» 1.717 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.717.100.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:

n. 398 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 398.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 406 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 406.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 597 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 599.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 4.411 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.452.100.000.

11) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 296 titoli di L. 100.000
» 390 titoli di » 500.000
» 3.822 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.046.600.000;

Emissione prima 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 815 titoli di L. 100.000
» 799 titoli di » 500.000
» 7.624 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.105.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 332 titoli di L. 100.000
» 605 titoli di » 500.000
» 3.102 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.437.700.000.

12) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 148 titoli di L. 100.000
» 505 titoli di » 500.000
» 3.204 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.471.300.000;

Emissione prima 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 500.000
» 1.175 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.184.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 3.213 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.216.000.000.

13) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 1.093 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.104.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 67 titoli di » 500.000
» 1.148 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.182.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 173.500.000.

14) 9 % S.S. SAFFA:

Emissione 1° luglio 1976 - *1° luglio* 1984:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 12.000
» 109 titoli di » 60.000
» 84 titoli di » 100.000
» 14 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 99.300.000.

15) 9 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 100.000
» 432 titoli di » 500.000
» 1.595 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1 832.600.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 499 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 546.100.000.

16) 9 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 100 000
» 81 titoli di » 500.000
» 1.172 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.215.900.000.

17) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 233 titoli di L. 100.000
» 711 titoli di » 500.000
» 9.898 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.276.800.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 270 titoli di L. 100.000
» 401 titoli di » 500.000
» 3.585 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.812.500.000.

18) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 100.000
» 143 titoli di » 500.000
» 2.877 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.952.800.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 159 titoli di L. 100.000
» 347 titoli di » 500.000
» 768 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 957.400.000.

19) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 630 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 639.600.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 158.100.000.

20) 10 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 397 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 405.800.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 1.838 titoli di L. 1.000.000
» 184 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.758.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 350.000.000.

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 334 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 334.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli di L. 1.000.000
» 31 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 313.000.000.

21) 10 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 2.267 titoli di » 1.000.000
» 998 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.257.500.000;

Emissione prima 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di L. 500.000
» 5.719 titoli di » 1.000.000
» 671 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.116.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 500.000
» 4.069 titoli di » 1.000.000
» 815 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.194.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 579 titoli di L. 500.000
» 6.542 titoli di » 1.000.000
» 397 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.816.500.000.

22) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 100.000
» 525 titoli di » 500.000
» 9.124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.404.500.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 2.987 titoli di » 1.000.000
» 411 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.053.700.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 100.000
» 165 titoli di » 500.000
» 2.868 titoli di » 1.000.000
» 247 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.187.900.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 38 titoli di L. 500.000
» 959 titoli di » 1.000.000
» 267 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.313.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.563 titoli di L. 1.000.000
» 330 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.213.000.000.

23) 6 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 700 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 700.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 44 titoli di » 500.000
» 508 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 531.700 000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 162 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 184.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 927 titoli di » 1.000.000
» 119 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.525.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 500.000
» 1.392 titoli di » 1 000.000
» 65 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.728.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 758 titoli di L. 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 1.358.000.000.

24) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 110 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 122.200.000.

25) 13 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 1.000.000
» 77 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 513.000.000.

26) 13 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 3.761 titoli di L. 1.000.000
» 853 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.026.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 319 titoli di L. 1.000.000
» 65 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 644.000 000.

27) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.307 titoli di L. 1.000.000
» 176 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.187.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 540 titoli di L. 1.000.000
» 266 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.870.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 153.000.000;

Emissione terza 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 218 titoli di L. 1.000.000
» 622 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.328.000.000.

28) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 1.000.000
» 141 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 921.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.000.000.

Totale generale L. 197.711.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2456)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantasette posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva riservato al personale dell'Istituto.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 27 marzo 1981, n. 99/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami, a sessantasette posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 2 dicembre 1980, n. 452/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1980, n. 343.

(2457)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con la Pro.Ter. S.p.a., p.zza Libertà, 12, Spoleto (Perugia), presso la quale si svolgerà il corso stesso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di:

diploma di laurea;
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
assenza di carichi penali;
sana e robusta costituzione fisica;
età non superiore ai 30 anni.

E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Il corso ha la durata complessiva di sei mesi, di cui due di ricerca all'estero in paesi di particolare interesse per le esportazioni italiane.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta una borsa di studio dell'importo di L. 450.000 per i non residenti a Spoleto e di L. 200.000 per i residenti.

Il bando di concorso è disponibile presso la Pro.Ter. S.p.a., p.zza Libertà 12, Spoleto e presso l'I.C.E., via Liszt, 21, Roma, ufficio formazione esterna.

Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso.

(2460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami nei giorni 13 e 14 maggio 1981, lo svolgimento delle prove scritte del concorso, a trenta posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, è stato rinviato.

Il nuovo diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 giugno 1981.

(2463)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in selvicoltura, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 marzo 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in selvicoltura, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carirera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

(2464)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in zootecnia, a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 marzo 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in zootecnica, a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

(2465)

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami nei giorni 9 e 10 giugno 1981, lo svolgimento delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, è stato rinviato.

Il nuovo diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 13 novembre 1981.

(2524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce un concorso pubblico a un posto di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche o equivalenti; costituisce titolo una documentata esperienza nella gestione amministrativa in enti pubblici.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre condizioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, casella postale 2011, 34016 Sgonico (Trieste).

(2394)

MINISTERO DEL TESORO

Nuovo diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

A rettifica di quanto stabilito nell'art 5 del decreto ministeriale 7 luglio 1980, relativo al bando di concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 25 novembre 1980, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei medesimi giorni 1 e 2 luglio 1981 presso l'aula magna della Pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum, n. 1, Roma, e non presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

L'inizio delle prove scritte resta confermato per le ore 8.

(2461)

Nuovo diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

A rettifica di quanto stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 1° ottobre 1980, relativo al diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 29 febbraio 1980, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei giorni 6 e 7 luglio 1981 presso l'aula magna della Pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum, n. 1, Roma, e non nei giorni 5 e 6 giugno 1981 presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

L'inizio delle prove scritte resta confermato per le ore 8.

(2462)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811180)